

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2264)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3030)*

**d'iniziativa dei deputati BARTOLE e COTELLESA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 ottobre 1962*

**Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le patenti di guida di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo la entrata in vigore della presente legge, devono contenere la indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

Per le patenti già rilasciate, l'indicazione del gruppo sanguigno viene apposta su richiesta del titolare, ma, comunque, sempre in occasione delle conferme periodiche, di cui all'articolo 88 e della revisione delle patenti, di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro della sanità, stabilirà con suo provvedimento le modalità di attuazione della presente legge.